

Mario Ascheri

***Il 'dottore' e lo statuto: una difesa interessata?*¹**

[A stampa in "Rivista di storia del diritto italiano", LXIX (1996), pp. 95-113 – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Il 'dottore' cui ci si riferisce è naturalmente quello dell'Università, il tecnico del diritto, il professionista che insegna i testi del diritto romano e canonico e che forma le schiere di addottorati che a partire dal secolo XII², dopo gli studi, vanno ad operare nelle corti giudiziarie civili ed ecclesiastiche e nelle cancellerie dei principi e delle città, a ricoprire importanti cariche ecclesiastiche o più semplicemente ad esercitare la professione legale, di avvocati e di consulenti. Ebbene, che rapporto c'è tra questi dottori e lo statuto, ossia i materiali legislativi locali con cui devono quotidianamente confrontarsi molti di loro?

La prima cosa che va detta è che i dottori, rimangono all'Università come docenti o vadano poi ad inserirsi nella prassi forense o politica o amministrativa, si trovano ad avere a che fare con normative locali molto frammentarie³. Che si tratti di consuetudini, come sono per lo più le norme con cui devono confrontarsi localmente nel 1100, o di testi scritti, redazioni di origine consuetudinaria o redazioni di testi prodotti grosso modo *ex novo*, di origine più propriamente legislativa, le normative locali sono parziali, disciplinano taluni aspetti della vita di relazione, ma molto è lasciato da determinare alla saggezza dei giudici o dei loro consulenti di cui sempre più spesso si parla nelle carte giudiziarie, anche se in un primo tempo in termini generici: le sentenze appaiono 'latae auditis consiliis sapientum' non meglio identificati per tanto tempo, e solo a partire dagli anni intorno al 1200 sempre più individuabili nominativamente.

Si tratta com'è noto di giudici o consulenti che sempre più spesso (come nel celebre placito di Marturi del 1076) tendono a utilizzare in mancanza di normative locali o personali - della *natio* cui i litiganti appartengono - i principi del diritto romano -, quel diritto che fu tenuto in vita per secoli soprattutto dalla Chiesa, vivente *lege Romana*, e che ora, intorno al 1100, viene largamente utilizzato dai polemisti durante le lotte per le investiture o dagli stessi interpreti più 'moderni' del diritto longobardo, che arrivarono addirittura a utilizzare il diritto romano per colmare le lacune della loro legge nazionale.

Tutte cose notissime ricordate solo per porre nel tempo gli statuti: ebbene, essi cominciano a essere redatti quando già il diritto romano si è riaffermato come un diritto superiore e generale, meritevole di attenzione (se non di concreta applicazione) sopra ogni altro, anche per essere il più adatto per l'insegnamento e la formazione specifica dei giuristi. E tuttavia il fenomeno statutario non attrae più di tanto l'attenzione della dottrina nel corso del secolo XII⁴, e comprensibilmente, tenuto conto che si trattava di una dottrina che doveva sforzarsi di capire e sistemare l'enorme materiale giustiniano nel quale la problematica statutaria era assente, ma probabilmente però anche perché è una dottrina che vuole specificamente valorizzare il diritto imperiale, anche quando

¹ Lezione al seminario su "Gli statuti territoriali" svoltosi a San Miniato, nei giorni 9-14 settembre 1997, presso il Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo e coordinato da Giorgio Chittolini e Anna Maria Nada Patrone. Il testo conserva l'andamento discorsivo originario.

² Si v. ad es. il cenno sintetico di G. OTTE, *Die Rechtswissenschaft*, in *Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert*, hrsg. P. WEIMAR, Zürich 1981; *A History of the University in Europe, I: Universities in the Middle Ages*, ed. H. De RIDDER-SYMOENS, Cambridge 1992.

³ Su questo ed altri punti più avanti mi sono trovato in grande sintonia con P. CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti. Centro seminariale Monte Verità, Ascona 11-13 novembre 1993 = "Archivio storico ticinese", 32 (1995), pp. 120-160. D'altro canto, può essere equivocata un'affermazione come quella di M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Catania V ed. 1991, p. 374: "vi è da una parte il *commune civitatis* che vuole esercitare un potere normativo programmaticamente esaustivo di tutta la disciplina della vita cittadina...".

⁴ Pur essendo ormai importante, da Pisa e Genova a Barcellona, Arles e Avignone; giusto rilievo agli statuti nella più generale ricognizione di A. WOLF, *Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. H. COING, I, München 1973, pp. 517-804.

non si tratti di giuristi che operano a lato dell'imperatore come quelli dell'episodio famoso di Roncaglia⁵ - poi sbeffeggiati dal Piacentino.

Del resto, lo statuto poneva problemi diversi dalla consuetudine⁶, o non è forse vero, come diceva Baldo, che 'deambulano di pari passo' entrambi, attestati come sono d'una produzione normativa locale? Perciò, inizialmente è piuttosto sotto questa categoria - "lex municipalis, idest consuetudo municipalis", scrivono Piacentino ed Azzone⁷ - che viene affrontato il problema di questa fonte di diritto e del suo rapporto con il diritto imperiale, e certamente una motivazione si ritrova anche nel fatto che nei documenti a favore delle singole città si riconoscono le consuetudini anziché gli statuti - 'consuetudini' che tra l'altro fino al secolo XII devono essere intese più come diritti o privilegi tributari che non genericamente come norme locali di produzione popolare⁸.

Importanti quindi le considerazioni che i primi glossatori fanno sul rapporto tra *lex* (di regola intendendosi allora per tale, senza ulteriori specificazioni, non già lo statuto ma la legge imperiale) e la *consuetudo* (ad esempio sul decisivo problema della sua possibilità di derogare alla legge), sollecitate anche dal fatto che - com'è noto - nel *Corpus iuris* essi rinvenivano disposizioni chiaramente difficili da concordare⁹.

Importanti anche i casi concreti che cominciarono ad essere esaminati nelle 'quaestiones', ad esempio quelle di Pillio da Medicina e di Giovanni Bassiano negli ultimi decenni del 1100. Ma mi basterà qui rinviare ai passi di Ennio Cortese, che ha scritto pagine fondamentali in argomento, tra l'altro ristampate recentemente¹⁰.

Di 'statutum' quindi si parla poco o nulla nelle fonti dottrinali del secolo XII e dove se ne parla è assai dubbio che si voglia indicare lo 'statutum' cui ci riferiamo noi. Gianfranco Garancini¹¹ ad esempio ha ricordato una glossa di Irnerio alle parole 'Iure et lege' di Dig. 1.3.33, che si riferisce "statutis consistens", ma più che ai nostri statuti non sarà soltanto un rinvio alle norme statuite, cioè poste? Ma sarà necessario ricordare ancora una volta che dobbiamo guardarci dal proiettare le nostre categorie, ossia la nostra razionalità, in quel passato? Ancora recentemente Ettore Dezza, ad esempio, ha ricordato testi imperiali di fine 1100 in cui le "consuetudines" appaiono 'statuite' dai rettori con il loro consiglio¹²! Più interessante il richiamo di Garancini alla glossa irneriana a Dig. 1.3.1, 'Ad vocem reipublicae', ove tale voce si spiega come "scilicet populi, quod unum et idem est re ipsa... populus universitatis iure precipit, idem singulorum nomine promittit et spondet", dove ovviamente non si parla di statuti ma se ne identifica la fonte collegando allo *ius* il potere precettivo; oltremodo significativa poi la personificazione così risalente del *populus* come *corpus* che opera in luogo dei singoli.

Si parla poco di statuti, quindi, agli inizi della scuola, anche se si tratta di testi di rilievo notevole¹³, ma molti dei problemi che verranno poi ad essi riferiti sono presentissimi: quelli della interpretazione, del rapporto tra diritto vecchio e nuovo, dei poteri del 'princeps' e così via. Fu

⁵ V. tra gli altri L. MAYALI, *Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique (XIIème-XIVème siècles)*, in *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat*, ed. A. GOURON - A. RIGAUDIERE, Montpellier 1988, pp. 155-164.

⁶ Molti i contributi recenti sul tema di A. GOURON; v. ad esempio il suo *Continuité et discontinuité dans l'histoire du législatif médiéval: réflexions sur une recherche collective*, in *Genèse de l'Etat moderne. Bilans et perspectives*, ed. J.-Ph. GENET, Paris 1990, pp. 217-226. Molto utile la rassegna di L. BLANCO, *Note sulla più recente storiografia in tema di 'Stato moderno'*, in "Storia amministrazione costituzione", 3 (1994), pp.259-297.

⁷ Si v. in A. GOURON, *La coutume en France au Moyen Age*, in *La coutume*, II, Bruxelles 1990, pp. 193-217 (a 196).

⁸ Si v. ad esempio E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, Roma 1995, p. 297 nota 85, e E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, p. 246 nota 106.

⁹ Si tratta della nota opposizione tra passi del Codice e del Digesto: E. CORTESE, *ibid.*, p. 72, ci ricorda come Vittorio Scialoja elencasse una quindicina di possibili soluzioni del conflitto.

¹⁰ Per i due autori vedi in particolare il passo di E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, p. 62, ma poi con amplissima casistica dalle fonti, dello stesso A., il classico *La norma giuridica*, I-II, Milano 1962-64, ristampa ib. 1995.

¹¹ Si v. G. GARANCINI, *Consuetudo et statutum ambulat pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del Basso Medioevo*, in "Rivista di storia del diritto italiano" 58 (1985), pp. 19-55 (a 39).

¹² E. DEZZA, *Gli statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, III, Pavia 1992, pp. 409-431 (a 413 s.).

¹³ V. ora ad esempio gli *Statuti pistoiesi del secolo XII*, ed. N. RAUTY, Pistoia 1996.

allora che si impostarono molti dei problemi che dalla 'lex' per antonomasia furono poi, nel Trecento in particolare, spostati massicciamente sullo 'statutum', la 'lex' locale.

Ma ancor prima direi che furono le *sacratissimae leges* giustiniane che costituirono il modello della legislazione cittadina. La 'civitas' acquista tutt'altra identità se oltre a propri magistrati ha anche un proprio 'corpus' normativo scritto. Le 'leges' imperiali hanno senz'altro stimolato la redazione scritta di consuetudini, brevi, statuti, che non a caso hanno talora dei pomposi proemi che riecheggiano i grandi testi giustiniani¹⁴. C'è un fatto che si dimentica troppo spesso: i Comuni ebbero presto una motivazione ben concreta alla redazione scritta delle 'regole', ossia il fatto che si voleva far giurare l'osservanza di tutta una serie di norme ai reggitori della cosa pubblica, giudici o amministratori che fossero. Non era imprescindibile averne una raccolta scritta per evitare ogni contestazione?

Lo statuto non nasce però in opposizione al diritto imperiale, come in talune pagine storiografiche si è letto, contrapponendo troppo rigidamente il diritto romano a quello locale, l'uno come diritto imperiale, l'altro come diritto dei Comuni in rivolta contro l'Impero. Il 'milieu' culturale è ovviamente lo stesso per i cultori del diritto imperiale e per i creatori del diritto locale. Il diritto locale è piuttosto modellato sul diritto romano come una sua specificazione (anche se talora, in norme particolari, in contrasto con esso)¹⁵, ed è tanto ovvio che sia così perché esso è previsto - come i giuristi ben sanno - dallo stesso diritto romano!

Un famoso passo del Digesto (Dig. 1.1.9), di quel *Digestum Vetus* insegnato più di ogni altro perché contenente le questioni più generali e teoriche, ricordava che "Omnes populi qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod *quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis*", e continuava contrapponendolo allo *ius gentium*, espressione della *naturalis ratio*, comune a tutti gli uomini indipendentemente dall'ordinamento politico di appartenenza, in un passo che sarà occasione di infinite meditazioni nei secoli a venire. Quel passo - accanto ad altri che riservavano al principe la legislazione - diceva quindi che ogni 'civitas' poteva darsi un diritto. La pace di Costanza poi non aveva riconosciuto i *mores* e le *consuetudines* locali delle città della Lega? I giuristi quindi, prima ancora che politicamente, erano pronti culturalmente a veder germogliare gli statuti e a doverne prendere atto anche teoricamente.

Che poi si possano ritrovare espressioni dure nei confronti della legge statutaria, come la famosa invettiva di Odofredo¹⁶, il grande giurista bolognese operante nel primo Duecento, contro il diritto fatto dagli 'asinini' (e plebei) legislatori dei Comuni, oppure del Baldovini perché a Genova avrebbe voluto seguire il diritto comune contro la barbarie locale¹⁷, non deve essere sopravvalutato¹⁸. A parte le circostanze congiunturali che possono motivare sfoghi verbali del genere (e si sa bene che i rapporti dello Studio con il Comune di Bologna non furono sempre idilliaci), è chiaro che il cultore di diritto romano doveva salvaguardare la priorità dei testi cui tante cure dedicava e cui limitava, almeno formalmente, l'insegnamento. Non ci sarà stato chi anche allora avrà richiesto che l'insegnamento dovesse essere più concreto e aderente alle realtà normative locali? E poi, non è normale che come tutti i fatti nuovi ed eclatanti, la legislazione statutaria dovesse suscitare reazioni imbarazzate o contrastanti?

¹⁴ Io stesso ho avuto occasione di sottolineare l'importante caso senese del primo Trecento nel mio *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città e territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 145-194 (a 164), lavoro poi confluito con altri materiali nel volume da me curato *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, Siena 1993.

¹⁵ Il 'continuum' non esclude momenti di contrapposizione ovviamente; bisogna perciò studiare i singoli contesti, come in E. CONTE, *Servi* cit., che conclude riconoscendo nel suo caso un conflitto, ma anche che "può in effetti credersi che i giuristi civilisti abbiano svolto un certo ruolo nell'orientare talune scelte normative dei Comuni" (p. 253).

¹⁶ V. ad esempio M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, Milano 1969, p. 410. Ricchissima raccolta di fonti in W. ENGELMANN, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die Wissenschaftliche Lehre*, Leipzig 1938.

¹⁷ Si v. in V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, pp. 81-98 (a 90 s.).

¹⁸ M. BELLOMO, *Società* cit., p. 376, ricorda in questo contesto anche Cino, che tuttavia si riferisce ai giudici corrotti anziché agli statuari.

Dopo i già ricordati Pillio e Bassiano, ora, agli inizi del Duecento, quando gli statuti si fanno più fitti, basterà ricordare un Roffredo da Benevento, professore prima operante a Bologna e poi ad Arezzo, vissuto quindi nella vivacissima realtà comunale di primo Duecento, il quale infatti esamina molti problemi legati agli statuti nelle sue *Quaestiones*¹⁹. Sono gli stessi anni in cui un noto giurista di cattedra come il Baldovini dettava a Genova (1229) gli statuti²⁰ e il problema statutario veniva affrontato dal retore Boncompagno, per noi altamente significativo come teste del suo tempo perché poteva parlare senza le preoccupazioni formali del giurista.

Ebbene, nel *Cedrus* del 1225, egli afferma che si occuperà di statuti e *laudamenta* “quorum auctores videntur ubique terrarum exaltari ut cedrus”. Dei suoi dieci capitoli, infatti, ben sette vi si riferiscono; per lui lo *statuere* dovrebbe essere ancora da riferire tipicamente all'imperatore (“generale statutum est proprie lex imperialis que debet ubique terrarum generaliter observari”), ma è chiaro che è concetto ormai ben più generale se viene poi definito (in modo significativamente contraddittorio) “arbitraria mundi norma que a vulgari hominum consuetudine procedit”, o altrimenti una “quedam verborum series in scriptis redacta in qua continetur quomodo illi qui teneatur a statuto se in publicis et privatis negotiis regere debeant et quam sive quantum pati si statuti non observaverint mandata”²¹. Ma ancora più interessante è che Boncompagno ricordi che “quelibet civitas in finibus Ytalie sua facit statuta seu constituciones”, e che essi sono fatti “non obstante aliqua lege que contra statutum dicere videatur”, ma che purtuttavia sono osservati proprio perché i podestà ne hanno giurato l'osservanza - accennando quindi ad uno dei problemi fondamentali per i giuristi: ossia quello degli statuti contrari al diritto imperiale, naturalmente presto risolto positivamente anche in dottrina, oltreché nella prassi.

Interessante anche quanto dirà anni dopo nella *Rhetorica novissima*, ove riconoscerà - e sarebbe stato difficilissimo per un giurista - che “civile ius non debet plurimum commendari, quoniam per ipsum vel cum ipso non regitur centesima pars orbis terrarum et quia est plebiscita popularia sibi auctoritate subripiunt et favorem; quia non sine pudore tacere cogitur ubi plebiscitum loquitur vel statutum”; e poi ancora: “origines iuris... Tertia decima fuit in legibus municipalibus quas hodie Italia specialiter imitatur propter omnimodam libertatem. Sed iste leges municipales atque plebiscita sicut umbra lunatica evanescent quoniam ad similitudinem lune crescunt iugiter et decrescunt ad arbitrium conditorum”²².

Chiaro quindi che il diritto statutario è cresciuto, e non solo quantitativamente. La Glossa accursiana registra il fenomeno ed esprime anche quale è il problema centrale che esso pone per il giurista nella gl. ‘Suo proprio’ alla lex ‘Omnes populos’ cui si è prima accennato come fondamento del diritto ‘civile’ della ‘civitas’. Là Accursio si chiede se non ci sia contraddizione appunto con il potere legislativo che le fonti dicono tanto chiaramente concentrato nel ‘princeps’ - specie nel *Codex* giustiniano. Ebbene: “Respondeo: haec per illum corrigitur secundum quosdam, vel verius hic loquitur de eo iure gentium quod quasi ipsa natura inter omnes tenet, et proprio quod non sit

¹⁹ Le ha riprodotte opportunamente (con tante altre utili fonti) il dimenticato U. NICOLINI, *Per lo studio dell'ordinamento giuridico del Comune medievale*, Milano 1972, pp. 155-170.

²⁰ Si v. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 17-26.

²¹ Sono passi recentemente ricordati da A. CAMPITELLI, *Europeenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune*, Bari 1990, p.96 s. e da P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 152 s.

²² Ed. A. GAUDENZI in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, II, Bononiae 1892, p. 289. La definizione di statutum qui è: “Statutum est quod a civitatibus vel aliquarum terrarum communibus statuitur et concorditer promulgatur et dicuntur huiusmodi statuta leges vel plebiscita”. En passant, si noterà che siamo di fronte ad una forte sottolineatura della volontarietà della legislazione, che ha il suo rilievo contro un'immagine stereotipa del Medioevo come di un'età all'insegna della mancanza di legislatore (e v. ora il mio *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 50 (1996), pp. 965-973). Tutto al contrario, è proprio perché c'è il legislatore che osa ribellarsi ai dettami dell'ideologia o della dottrina che Bartolo parla in margine a Dig. 1.1.9 di “canes curiarum, et devoratores omnium Communium”, che “fieri faciunt... statuta et reformationes civitatum... pro libito voluntatis”: si v. D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le ‘Quaestiones statutorum’ di Alberico da Rosciate*, ora nel suo *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989, pp. 35-75 (a 64).

generale, unde non est contra”. La sfera locale del diritto statutario diviene così la sua ancora di salvezza: non contraddice al diritto comune perché non vuole avere anche la sua ampia sfera di applicazione, trattandosi soltanto di *derogare* ad esso, e non di *abrogarlo*. Non è forse vero che una volta soppressa la norma statutaria, il diritto comune riacquista tutta la sua latitudine?

Siamo negli anni in cui gli statuti fanno irruzione nel ragionamento dei giuristi. Perché? Molto semplice: si tratta di coordinare il nuovo diritto statutario con quello dotto ‘ricevuto’, perché il primo finisce per ritenersi ‘naturalmente’ incompleto, dacché i giuristi insegnano (e convincono) che l’unico diritto completo è quello dotto insegnato nelle Università. Il dottore sa che nello statuto c’è il diritto vivo e nuovo delle città in rapido sviluppo, ma deve e vuole preoccuparsi di indicare dei criteri per la sua applicazione, proprio per *difendere* l’applicazione della legislazione statutaria. Il conflitto tra dottori e statuti di cui talora si parla è del tutto insussistente se si vuole parlare di una tendenza generale. Come i Comuni sono una realtà variegatissima, così lo sono le situazioni che via via si producono nel rapporto con i dottori e le loro corporazioni. Il rapporto, come sempre con le categorie professionali, è politico, e ha perciò alti e bassi nei diversi contesti. Va piuttosto notato, tutto al contrario, che con le loro analisi (e non solo nelle ‘quaestiones’), i dottori rilevandone l’importante contenuto giuridico (troppo rapidamente sottovalutato di recente) portano nelle scuole gli statuti e finiscono quindi per riconoscerli ed accreditarli come diritto, risolvendo i mille problemi che la loro applicazione pratica presenta.

I dottori del Duecento hanno avuto una funzione notevolissima da questo punto di vista. I loro studenti sarebbero usciti dalle aule pronti a elaborare²³ e ad applicare gli statuti, anche se essi non venivano insegnati direttamente proprio perché erano però ampiamente presenti nel loro rapporto col diritto dotto insegnato, con quel ‘ius commune’ romano-canonico che si andava rapidamente costruendo²⁴ - e le cui fonti si porteranno poi nelle aule giudiziarie, talora addirittura per vincolo del disposto statutario, come ci ha ricordato Gian Paolo Massetto²⁵. Gli statuti non si insegnano non tanto perché non si saprebbe quale privilegiare tra i tanti possibili, perché sarebbe sempre stata possibile una scelta municipalistica, ma perché correttamente si volevano insegnare gli strumenti, cioè *come* lavorare sulle fonti, anziché una singola fonte.

C’è poi un altro punto fondamentale su cui l’opera dei giuristi fu di supporto alla legislazione statutaria. Non furono forse essi ad elaborare i criteri di soluzione dei cosiddetti ‘conflitti di legge’, ossia degli innumerevoli casi in cui di fronte a statuti diversi che potevano essere richiamati per l’applicazione si doveva dare necessariamente assegnare ad uno solo di loro la priorità? Com’è noto, sono stati proprio questi giuristi, posti di fronte ai mille problemi che suscitava la pratica di tutti i giorni, che metteva in relazione giuridica ‘cives’ di Comuni diversi, a creare il diritto internazionale privato²⁶.

Rapporti fittissimi, quindi, tra dottori e statuti che bene si riflettono nelle prime grandi raccolte dette appunto di ‘quaestiones statutorum’, studiate in particolare nel quadro della più ampia categoria delle ‘quaestiones’ civilistiche da Manlio Bellomo e dai suoi allievi²⁷, e sulle quali non ci si può soffermare qui, ma il cui esame è indispensabile per chiarirsi la ricchezza della problematica giuridica suscitata dal mondo statutario del tempo. Ma basterà senz’altro fare un nome come quello di Alberto da Gandino, notissimo giudice e giurista, autore oltreché delle ‘quaestiones’ di quel *Tractatus de maleficiis* che è anche prezioso momento di recezione della problematica

²³ Stranamente proprio Alberico da Rosciate (qu. 4) ricorda come gli statutarii “communiter eliguntur laici et iuris ignari” (ad es. in V. PIERGIOVANNI, *Statuti cit.*, p. 87).

²⁴ Sul rapporto diritto comune-diritto locale quanto agli strumenti processuali, si v. K. BEZEMER, *Legal Remedies for non-Roman Law in Medieval Doctrine*, in *Miscellanea Domenico Maffei dicata, Historia - Ius - Studium*, II, cur. A. García y García - P. Weimar, Goldbach 1995, pp. 171-188.

²⁵ E’ il caso di Bergamo 1422: G. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Milan et les Etats bourguignons: deux ensembles politiques princiers entre Moyen Age et Renaissance (XIVe-XVIe)*, ed. J.M. Chauchie e G. Chittolini, Louvain 1990, p. 57 (dell’opera c’è anche ed. italiana Roma 1990).

²⁶ Si v. da ultimo C. STORTI STORCHI, *The Legal Status of Foreigners in Italy (XVth-XVIth Centuries): General Rules and their Enforcement in Some Cases Concerning the Executio Parata*, in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity - Middle Ages)*, ed. L. MAYALI, M.M. MART, Berkeley 1993, pp. 97-135.

²⁷ Anche per bibliografia v. M. BELLOMO, *L’Europa del diritto comune*, V ed., Roma 1991, pp. 152-155.

statutaria entro la dottrina penalistica di diritto comune, per rendersi conto dell'ampiezza della questione.

Perciò anche gli statuti sono sempre più spesso costruiti tecnicamente con il linguaggio giuridico universitario, perché sono fatti da dottori o da notai che in quella cultura 'comune' si sono formati - così come del resto lo sono le leggi dei principi del tempo, da Federico come re di Sicilia alle *Siete Partidas* di Alfonso el Sabio etc. etc. -, e finiscono addirittura per essere glossati, come quelli di Pisa²⁸, a conferma del loro schietto e importante contenuto giuridico.

Tra diritto dotto e statuti si assiste così ad un *continuum*²⁹ (e fu questo uno dei motivi del successo degli statuti) anziché ad una contrapposizione, nonostante ci possano essere norme statutarie contrarie al disposto del diritto comune, che viene all'occasione temporaneamente (e localmente) confinato in uno stato di quiescenza, per così dire.

Dal tempo di Azzone e Ugolino, operanti intorno al 1200, si era riconosciuto teoricamente - contro l'opinione di Irnerio - che la consuetudine potesse derogare alle leggi imperiali, perché al popolo si era riconosciuta di nuovo parte del potere normativo che in base alla 'lex regia' si credeva definitivamente alienato al principe, sviluppando tesi come quella di Martino, un allievo di Irnerio che aveva ammesso che la consuetudine locale potesse abrogare lo 'ius' municipale. Ma Azzone appunto riconobbe che il popolo potesse far leggi come *universitas*, quel popolo che un altro testo vede semplicemente *rappresentato* dal principe legislatore come suo *procurator ad hoc*³⁰. Ecco che gli statuti possono quindi avere tutta la loro dignità ed essere oggetto delle 'quaestiones de facto emergentes' dei dottori; inoltre possono essere anche esaminati nel loro rapporto con il diritto comune nei 'consilia' che sempre più frequentemente vengono dati dai giuristi per motivare le pronunce dei giudici - anche se c'è contemporaneamente chi, come Omobono da Cremona, poteva sostenere che gli statuti non erano 'iura' e che pertanto il giudice non avrebbe dovuto applicarli³¹.

E qui bisogna fermarsi un attimo. Se c'è un istituto del mondo bassomedievale che attesta l'inserimento 'organico', come si dice, dei giuristi nel mondo comunale è proprio questo. Anzi, il successo travolgente del diritto dotto, come quello dello statuto del resto, si può misurare bene proprio tramite la penetrazione e rapida diffusione di questo istituto. Accettare che le sentenze più importanti fossero sostanzialmente opera del giurista anziché del giudice in senso formale³² voleva dire riconoscere un ruolo eminente e fondamentale nel mondo comunale ai giuristi, specie a quelli delle corporazioni dell'arte dei giuristi locali - non a caso infatti denominati 'giudici', anche se non potevano esercitare formalmente come tali in loco. Come nel corso del processo s'affacciava una questione meno che evidente, nella soluzione interveniva il 'consultor', e interveniva, si badi, risolvendo il problema o direttamente con il richiamo delle fonti di diritto comune, oppure coordinando ad esse le norme statutarie.

Il 'consultor' è quindi figura centrale nell'applicazione dello statuto, per cui va detto subito che il nostro tema andrà concretamente seguito nelle migliaia di testimonianze che quella produzione consiliare ci ha lasciato - testimonianza palmare del processo di 'recezione' (perché questa è la parola tecnica che bisogna usare) del diritto comune a livello locale.

Siamo ora in condizione di affrontare o almeno di impostare un altro problema delicatissimo: la questione del divieto di interpretazione degli statuti o, per dirla in altri termini statutari, dell'obbligo di applicarli come 'suonano', alla lettera, senza glossarli e così via. Questo è un punto

²⁸ E' un tema sul quale si lavora a lato della riedizione degli statuti pisani; si attendono in materia gli atti di un convegno pisano del GISEM coordinato da Gabriella Rossetti, a intanto si v. E. CORTESE, *Il diritto* cit., p. 296 s..

²⁹ V. ad esempio U. SANTARELLI, *L'esperienza giuridica bassomedievale*, Torino 1980, p. 91, e ora anche W.P. MUELLER, *Signorolus de Homodeis and the Medieval Interpretation of Statutory Law*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 6 (1995), pp. 217-232.

³⁰ Per tutto E. CORTESE, *Il rinascimento* cit., p.63 s.

³¹ Si sa grazie al Gandino: v. in SBRICCOLI, *L'interpretazione* cit., p. 31.

³² Su questi temi si ritorna in un volume in preparazione a cura mia, di I. Baumgärtner e di J. Kirshner; intanto è apparsa una raccolta importante di testi: M. CHIANTINI, *Consilia per la curia podestarile di San Gimignano*, Siena 1997.

molto tormentato storiograficamente come si può agevolmente capire³³, perché la questione dell'interpretazione ha avuto una sua centralità nelle polemiche settecentesche sui poteri del giudice e sulla teoria della separazione dei poteri statali.

Morale: uniti quei divieti alle invettive dei giuristi (rare o non rare non importa) contro lo statuto e soprattutto alle denunce umanistiche contro i giuristi, si è costruita l'idea che i Comuni dettassero quelle norme sull'interpretazione perché diffidenti dei (e quindi in polemica con i) giuristi, i maestri dell'*interpretatio* per definizione, appunto, ma anche i fomentatori per questa via di cavilli e di deviazioni applicative pericolose per la legalità statutaria. Con ciò si è creata una separazione, quando non anche una contrapposizione, che non regge di per sé, in termini rigidi, ad un esame più attento.

Va ricordato forse che ieri come oggi il legislatore è spesso un giurista, o che egli è comunque attorniato da giuristi, anche se poi opera come può in circostanze politiche date e per rispondere a problemi politici anziché a preoccupazioni dottrinarie, astratte e formali? Quelle norme hanno un ben più alto e complesso (più che 'diverso') significato se si pensa invece alla piena *integrazione* nel mondo comunale dei giuristi (che fu la regola). Esse riflettono proprio e piuttosto la piena *dipendenza* dello statuto dall'egemonia culturale dei giuristi, anziché essere il contrassegno d'una resistenza culturale e politica ad essi.

Il fatto è che molte e importanti norme del diritto romano avevano indicato ai giuristi una complessa teoria dell'interpretazione. Ebbene furono essi con la loro cultura, proprio perché e in quanto 'signori degli statuti', a inserire o a far inserire quella regola negli statuti - così come furono loro, presumibilmente, a far pensare per tanto tempo, in modo 'dotto' appunto, gli statuti come annuali, ripetendo l'idea dalla temporaneità dell'editto romano³⁴.

Non era stato Giustiniano, il dantesco legislatore per antonomasia del Medioevo, a vietare le 'interpretazioni' per riservarle a sé quando si volevano di valore generale, lasciando ai giudici quelle inerenti alla singola causa? In quei divieti bisogna tener conto che 'interpretatio' nel Medioevo aveva uno spettro semantico molto più ampio di ora, per cui comprendeva oltre all'esegesi anche la creazione di nuove norme mediante le norme esistenti - con la 'extensio' - oppure la riduzione del campo d'applicazione possibile d'una norma mediante la 'restrictio'. Queste operazioni, diceva il legislatore comunale sotto l'egemonia culturale del giurista, erano vietate, non tanto per spregio al dottore, ma per l'ideologia del sistema nel suo complesso che si voleva affermare, e del ruolo del legislatore al suo interno.

Se proprio si vogliono vedere come espressive di diffidenza, quelle norme le si dovrà veder tali piuttosto nei confronti di tutti gli amministratori, in senso lato, al servizio del Comune, ufficiali forestieri condotti o locali - più che contro i giuristi, pur sempre estranei all'amministrazione, anche se corresponsabilizzati con i 'consilia'. Come le complicate norme elettorali rispecchiavano i problemi che nascevano (dagli equilibri politici e) dalla diffusa ideologia dell'uguaglianza entro il 'populus', queste rispecchiano i problemi di una ideologia della sovranità ed efficienza del comando comunale tutt'altro che risolti una volta per tutte.

Sono quindi norme inserite negli statuti per rispondere a bisogni politici cui dà veste la cultura dei giuristi. Con quale risultato? Di cercare di limitare il campo di applicazione della normativa statutaria, naturalmente. Non è questo un risultato che viene incontro alla corsa al prestigio del giurista? Limitando il ruolo della norma comunale, non si amplia quello del giurista? E' un aspetto che mi pare sia sfuggito. Nel compiacere in apparenza il legislatore comunale, che viene posto (apparentemente) sulla scia di Giustiniano, il giurista ha piuttosto finito per immiserirlo nel suo

³³ Recente riflessione nel mio *Leggi e statuti*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1. *Il Medioevo latino*, III, *La ricezione del testo*, Roma 1995, pp. 541-574, alla cui bibliografia va aggiunto almeno S. CAPRIOLI, *Interpretazione nel diritto medievale e odierno*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sezione civ., X, Torino 1993, pp. 13-25. La 'communis opinio' in M. BELLOMO, *Società cit.*, p. 382.

³⁴ Per esempi recenti v. D. SEGOLONI, *L'annalità degli statuti comunali*, in "Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria", 88 (1991), pp. 33-42; A. CAMPITELLI, *Europeenses cit.*, p. 114, ricorda da Alberico da Rosciate (qu. 29) come già Dino ritenesse gli statuti 'perpetui' in quanto procedenti dal 'popolo', non dal podestà; F. MARTINO, *Dottrine cit.*, p. 114, ci ricorda come per l'Arsendi al popolo tramite i consigli spettassero gli statuti perpetui, mentre ai magistrati le norme transitorie, di durata pari alla carica. E siamo infatti al Trecento, quando ormai si vanno rarefacendo le rinnovazioni annuali...

ruolo, perché ha ristretto il campo di operatività della sua normativa. Al tempo stesso si è venuti incontro ad altri miti culturali del tempo, come quello dei teologi morali, in linea di principio contrari all'applicazione analogica delle norme³⁵. Lo stesso Accursio del resto avvertiva in una glossa al *Codex* (C. 1.14(17).1) che “quilibet iudex facit legem trahendo de similibus ad similia”, quasi per mettere in guardia il legislatore comunale da questo pericolo.

Intendiamoci, questa è un'ipotesi di lettura soltanto, che andrà meglio verificata sul campo, con altre fonti coeve. Sarà tuttavia difficile - immagino - reperire dichiarazioni esplicite di questo o di quel proposito politico - anche perché essi rimangono impliciti per lo più, venendo sbandierati solo quelli che la retorica politica impone -, ma ove si seguisse concretamente l'introduzione di quei divieti (e sarà probabilmente quasi più interessante vedere dove *non* sono stati accolti, che non dove sono stati accolti!), ove si avesse una cronologia e topografia di quei divieti, si potrebbe certamente dire di più.

Non si lamenterà mai abbastanza la tendenza a considerare gli statuti - come le opere dei giuristi, del resto - astratti dalle condizioni storiche specifiche del loro apparire, a considerarli idealisticamente prodotti d'una cultura astratta da condizionamenti concreti, e a ritenerli pertanto intercambiabili o utilizzabili per quadri sistematici che dimenticano altrettanto sistematicamente la concretezza delle diverse situazioni storiche³⁶.

Detto questo, bisognerà riconoscere che così come i giuristi - penso - sono stati responsabili di quei divieti, essi sono stati anche gli ideatori dei grimaldelli necessari per eludere gli stessi divieti o addirittura negarli³⁷. Mario Sbriccoli ci ha dato una mappa sistematica e molto analitica dei criteri discussi ed elaborati dai giuristi per applicare gli statuti e ha giustamente sottolineato - per cogliere uno soltanto dei risultati della sua ricca ricerca - che quei criteri argomentativi furono tanti e tali e talmente variegati per cui il testo poteva essere piegato a servire a operazioni politiche molto differenziate - come fu alla fine anche riconosciuto esplicitamente, dicendosi che la ‘interpretatio’ era un “commune nomen quo ad omnem expositionem adaptari potest”³⁸. Basterà pensare a criteri tanto elastici come quelli della ‘mens statuentium’, della ‘ratio’ e della ‘absurditas’, della ‘utilitas publica’, della ‘subiecta materia’, della ‘sterilitas’ e così via.

Quindi, i giuristi stessi, ispiratori di quei divieti, furono anche i primi a proporre come superarli. Come si spiega?

Direi che siamo alle origini del formalismo giuridico moderno tanto deprecato tra noi³⁹, ma anche tanto difficile da superare avendo esso una storia così risalente nella nostra tradizione. Ossia all'origine di quella tendenza diretta - tra l'altro - a creare quadri astratti che poi si devono conservare e difendere a tutti i costi anche quando cozzano evidentemente contro la realtà effettiva.

In questo caso si doveva rispettare la teoria delle fonti, incentrata sulla produzione o imperiale o popolare del diritto, e che non consentiva di riconoscere apertamente la creatività del lavoro del giurista o di portarlo alle estreme conseguenze. La teoria delle fonti non lo consentiva allora, come non lo consente oggi, con la conseguenza di condurre addirittura a quelli che si potrebbero definire clamorose ‘dimenticanze legislative’ - come quelle presenti nel nostro elenco delle fonti all'art. 1 delle preleggi al codice civile!

Formalismo che così rileviamo già nelle corrispondenti norme dello statuto, si badi. Quando gli statuti espongono la cosiddetta ‘gerarchia delle fonti’, rispondono ad esigenze politiche, culturali e ideologiche del tempo, che esigono il primato della legislazione locale. Ma quanto è realistica la

³⁵ Si v. ad es. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione* cit., p. 236.

³⁶ E andrebbe anche verificato quando quel divieto passò di moda, perché è un fatto che ad esempio il Caccialupi nel secondo Quattrocento parlerà di ‘normale’ applicazione analogica degli statuti (lo ricordo nella mia relazione in corso di stampa al convegno sugli stranieri di Macerata...).

³⁷ Già Gandino (qu. 10) sostiene che a suo avviso lo statuto è “interpretandum et in melius reformandum” (con il che ci si apre ad ogni operazione); Bartolo poi sostiene che la ‘interpretatio’ è di diritto naturale ‘necessario’, con la conseguenza che il divieto opera solo contro le interpretazioni ‘frivole’; con Alberico il passo finale: se la ‘lex’ si interpreta, anche lo statuto va interpretato, perché che altro è se non una legge locale? Alcuni flash da M. SBRICCOLI, *L'interpretazione* cit., pp. 420, 425

³⁸ Si v. Baldo in M. SBRICCOLI, *L'interpretazione* cit., p. 64.

³⁹ Penso naturalmente a R. AJELLO, *Formalismo medievale e moderno*, Napoli 1990.

loro elencazione che antepone a tutto le norme statutarie, se poi le norme statutarie vengono necessariamente applicate nell'ottica del diritto comune e da operatori condizionati da un'ottica di diritto comune? E non è formalismo semplificante (per noi) quello di un Baldo che ad esempio ci avverte "ubi cessat statutum habet locum ius civile"⁴⁰?

Perciò, come dobbiamo assumere il necessario distacco critico dalle norme attuali delle preleggi, dobbiamo anche leggere con la dovuta prudenza quelle norme statutarie e, come al solito, rilevarne se del caso la discrasia con la realtà concreta, con la prassi giuridica del tempo, che del resto veniva talora anche rilevata. Non è questo che significa il giudizio di 'absurditas' dato da Alberico da Rosciate a quel divieto⁴¹?

E a questo livello, al di là dei proclami legislativi, è certo che i giuristi si comportarono molto liberamente. E fu un fatto estremamente positivo, perché con la loro opera non solo difesero lo statuto e lo resero applicabile concretamente, ma ne assicurarono anche lo sviluppo nelle mutate condizioni particolari. Con la massima libertà interpretativa, che è appunto caratteristica precipua del sistema giuridico medievale - ma non soltanto! Per screditare certi orientamenti, ad esempio, si giunse persino a sostenere che una applicazione letterale dello statuto (ossia in armonia formale a quei divieti, si badi), che ne avesse reso sterile l'applicazione, sarebbe stata addirittura 'iudaica'⁴²!

Ultimo punto, quello della difesa dello statuto tramite la giustificazione della sua validità. E' il cosiddetto problema della 'potestas statuendi', già oggetto di penetranti indagini cui si può senz'altro rinviare mediante quelle recenti di Federico Martino e di Claudia Storti Storchi⁴³.

Mi sembra assodato che già a fine 1100, dopo Costanza, dal Bassiano in poi, quella 'potestas' la si fondasse sulla 'permissio' concessa con quel 'privilegium' imperiale, ricorrendo quindi ad una teoria che come si sa mostrò presto il punto debole di essere esposta al pericolo della revoca del privilegio. Ugualmente, si disse, come oggi c'è la *lex Omnes populi* a garanzia del diritto locale, un domani essa potrebbe essere revocata per tutti o per alcuni destinatari. C'era perciò bisogno di altre vie. Pur permanendo a lungo spunti permissionistici in dottrina (anche contestuale ad altre opinioni dello stesso autore: e chi lo poteva vietare?), perché in mancanza di revoche era sempre utile farci riferimento, si è sottolineata giustamente l'importanza della dottrina bartoliana della 'iurisdictio' come molto adatta alle città 'sibi principes'⁴⁴, anche perché la 'auctoritas' presto acquisita da questo autore la rendeva molto accreditata. Ma si è ricordato anche da Martino come Ranieri da Forlì, già suo maestro, la contraddicesse a metà Trecento, riflettendo le esigenze portate avanti dalla nuova realtà dei vicari imperiali, che avendo una legittimazione formale potevano avere un potere statutario, per cui era bene, precisava, che fosse esercitato col 'consensus civium'⁴⁵; infine si è dato largo spazio al principio di 'effettività' per così dire esposto da Baldo.

Direi però che è anche importante sottolineare un altro punto. Ossia, che si conservasse l'idea della natura pattizia dello statuto già affacciata nel 1100⁴⁶. Ancora ai tempi di Bartolo se ne parla⁴⁷, e se è vero che tale configurazione sembra ai nostri occhi offuscare la natura pubblicistica della normativa statutaria e del Comune stesso, non può omettersi di sottolineare come la natura pattizia avesse anche la funzione forse di mettere lo statuto al riparo da interventi dall'alto, sempre

⁴⁰ Ad es. in D. QUAGLIONI, *Legislazione cit.*, p. 40.

⁴¹ In D. QUAGLIONI, *Legislazione cit.*, p. 66 s.: è la qu. I, 153.

⁴² Si v. sempre M. SBRICCOLI, *L'interpretazione cit.*, p. 365.

⁴³ Si v. F. MARTINO, *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova*, Catania 1984, e C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di 'potestas condendi statuta'*, in *Statuti città territori cit.*, pp. 319-343.

⁴⁴ Si v. C. STORTI STORCHI, *Appunti cit.*, p. 334.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 331 ss.

⁴⁶ Ne parla già Alberico da Porta Ravennate (m. dopo il 1194), ad esempio, v. M. BELLOMO, *Società cit.*, p. 375.

⁴⁷ Ed è questione che condiziona la c.d. 'dottrina degli statuti'; v. comunque ad esempio A. CHECCHINI, *Presupposti dell'evoluzione storica dalla 'bartoliana' teoria degli statuti al moderno diritto internazionale privato*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, II, Milano 1962, p. 91 s.; v. poi D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza giuridica tardomedievale*, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del convegno, Ferentino 11-13 marzo 1988, Ferentino 1991, pp. 61-75 (a 66), e per un altro spunto C. PETIT e J. VALLEJO, *La categoria giuridica nella cultura europea del Medioevo*, in *Storia d'Europa*, 3: *Il Medioevo, secoli V-XV*, a cura di G. Ortalli, Torino 1994, pp. 721-760 (a 749).

più frequenti invece con le approvazioni e così via. Parlare di natura pattizia non è un po' sottolineare la natura privata, associativa dello statuto, e quindi con un rilievo quasi soltanto interno agli associati? Certo, come al solito, la si può pensare diversamente, per cui c'è Alberico da Rosciate che ci parla dello "statutum quasi statum (= Statum?) publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem Reipublicae et civitatum"⁴⁸.

Si capisce, quindi, come, pur vedendo ormai la crisi crescente delle istituzioni comunali (tradizionali), il Trecento è anche il secolo di perfezionamento del sistema del diritto comune e del definitivo ingresso degli statuti se non nell'insegnamento diretto, quanto meno nell'argomentazione legale. L'interpretazione degli statuti nel loro rapporto con la normativa generale di diritto comune diviene un impegno corrente del dottore che la elabora sia mediante appositi *tractatus* (come quello famoso del Gandino o di Alberico da Rosciate), sia nelle opere nate direttamente dall'insegnamento. I problemi che i laureati avrebbero dovuto affrontare ovunque in Europa sarebbero stati dello stesso tipo, pur se di fronte a compilazioni principesche o a fonti normative consuetudinarie.

La pratica dei 'consilia' si diffonde anche maggiormente e raggiunge il suo apice nel '400, divenendo per l'appunto il mezzo specifico di risoluzione dei problemi del concorso di più normative e strumento essenziale per far funzionare il sistema, come ha dimostrato ad esempio Lauro Martines per Firenze⁴⁹. Sempre in quel secolo, grazie al consolidamento degli Stati cittadini 'a proiezione regionale', si ebbe anche un ampliamento della problematica statutaria, perché si assisté al tentativo di estendere l'applicabilità degli statuti delle città dominanti al territorio facendone una fonte sussidiaria degli statuti locali. Anche qui i dottori intervennero a giustificare la nuova dimensione dello statuto, parlando di quegli statuti come di una fonte di diritto comune per il territorio⁵⁰.

La legislazione locale quindi deve sempre tener presente, prudentemente, gli insegnamenti dei dottori - che ad esempio condannano lo statuto contrario al diritto naturale o alla 'libertas Ecclesiae' etc. - e la loro successiva valutazione e interpretazione. E' questo sistema giuridico messo sotto la tutela ingombrante d'una corporazione professionale potentissima, che diviene sempre meno tollerabile per i politici che talora hanno 'usato' della dottrina giuridica anche contro i loro stessi statuti, come mostra il caso di Riccardo Malombra⁵¹. Nel complesso i politici sono condannati ad apparire innovativi, e pertanto anche ad affermare il primato delle loro scelte. Ogni problema politico tuttavia è fortemente condizionato dal dibattito tra i giuristi: si pensi anche soltanto, ad esempio, alla questione (anche giuridica) che venne fuori con l'esecuzione dell'arcivescovo di Firenze dopo la congiura dei Pazzi! In questo ambiente, sul piano culturale e politico avanzatissimo, non a caso a Pavia e a Firenze, matura quel dissidio tra umanisti e giuristi⁵² che diverrà poi una 'querelle' europea e che si risolverà solo (beninteso provvisoriamente, perché in definitiva c'è anche oggi *mutatis mutandis*) con la svolta di fine Settecento e di primo Ottocento. Allora soltanto, con leggi e codici nuovi, si eliminarono gli statuti e dovette anche ridimensionarsi, almeno sul piano formale⁵³ e grazie ad un poderoso 'battage' ideologico, il ruolo dei dottori.

⁴⁸ Ad es. in V. PIERGIOVANNI, *Statuti cit.*, p. 86.

⁴⁹ *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton N.J. 1968.

⁵⁰ V. ad esempio E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori cit.*, pp. 69-124 (a 83).

⁵¹ Ricordato da M. SBRICCOLI, *L'interpretazione cit.*, p. 451.

⁵² Mi si consenta di rinviare al cap. IV del mio *Diritto medievale e moderno*, Rimini 1991.

⁵³ Anche qui è necessaria qualche revisione: v. ad esempio il mio *A Turning Point in the Civil-Law Tradition: From Ius Commune to Code Napoléon*, in "Tulane Law Review", 70 (1996), pp. 1041-1051.